



- SCADENZARIO**
- FISCALE-TRIBUTARIO**
- AMBIENTE E SICUREZZA**
- VARIE**

**N. 4 – Verona, 27 aprile 2017**

## SOMMARIO

### SCADENZARIO:

- Maggio 2017 Pag. 1

### FISCALE-TRIBUTARIO:

- Disciplina locazione immobili urbani: indice Istat mese di Marzo 2017 Pag. 6
- Operazioni in valuta estera: cambi mese di Marzo 2017 Pag. 7

### AMBIENTE E SICUREZZA:

- Emissioni in atmosfera – Dichiarazione F-Gas 2017 (dati riferiti all'anno 2016), emissioni in gas fluorurari ad effetto serra Pag. 8
- Reach – Pre-registrazione sostanze pericolose entro il 31 maggio 2017 Pag. 9
- Reach – Guida alla registrazione – Versione 3.0 Pag. 12
- Sicurezza cantieri – Documento Inail, riduzione del rischio nelle attività di scavo Pag. 12
- Albo Gestori Ambientali – Procedura di rinnovo dell'iscrizione Pag. 13
- Albo Gestori Ambientali – Conservazione dei provvedimenti d'iscrizione Pag. 13

### VARIE:

- Convenzioni Apindustria Pag. 14

## SCADENZARIO MAGGIO 2017

---

### **02.05.17 ⇒ INPS - UNIEMENS:**

scade il termine per la presentazione in via telematica delle denunce retributive mensili con i dati relativi al mese di marzo 2017.

### **02.05.17 ⇒ IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI - VERSAMENTO IMPOSTA (2%-1%):**

scade il termine per il versamento relativo a:

- cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dal 1° aprile 2017;
- contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dal 1° aprile 2017.

(Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto, in tal caso è prevista una riduzione dell'imposta dovuta, ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno).

La registrazione delle locazioni è obbligatoria anche se di annualità inferiore a € 1.291,14, nonché se di durata inferiore all'anno.

L'imposta dovuta sui contratti di locazione ed affitto di beni immobili deve essere versata entro trenta giorni dalla data dell'atto su tutti i contratti senza limite d'importo salvo quelli non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno.

Entro lo stesso termine di trenta giorni il contratto deve essere presentato all'ufficio per la registrazione unitamente all'attestato di pagamento.

### **02.05.17 ⇒ PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI RIMBORSO O UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE (MODELLO IVA TR):**

I contribuenti Iva per i quali sussistono i presupposti di legge per chiedere i rimborsi infrannuali possono chiedere il rimborso dell'Iva mediante il Modello IVA TR. La richiesta va fatta esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

### **02.05.17 ⇒ PAGAMENTO, IN UNICA SOLUZIONE, DELL'IMPOSTA DI BOLLO RELATIVA ALLE FATTURE, AGLI ATTI, AI DOCUMENTI ED AI REGISTRI EMESSI O UTILIZZATI NEL 2015:**

I soggetti obbligati ad assolvere l'imposta di bollo su libri, registri, fatture ed altri documenti informatici rilevanti ai fini tributari (N.B.: Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014).

L'adempimento va effettuato con il Modello F24 con modalità esclusivamente telematico con il codice tributo 2501 - Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari.

### **16.05.17 ⇒ IVA - FATTURAZIONE DIFFERITA:**

ultimo giorno utile per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni comprovate da documento di trasporto spedite o consegnate nel mese precedente.

### **16.05.17 ⇒ INAIL – VERSAMENTO SECONDA RATA:**

scade il termine per il pagamento della seconda rata dei premi Inail relativi all'autoliquidazione 2016/2017 (coefficiente da applicare 0,00134110).

**16.05.17 ⇒ IVA - CONTRIBUENTI MENSILI:**

scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al mese di aprile 2017, ai sensi del DPR 23.3.98 n. 100. Se l'importo non supera € 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

L'importo da versare dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**CONTABILITÀ PRESSO TERZI:** lo stesso DPR n. 100/98 ha introdotto la facoltà – per i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e ne abbiano dato comunicazione all'ufficio Iva nella dichiarazione relativa all'anno precedente – di fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

**16.05.17 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI:**

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui compensi di lavoro autonomo e provvigioni operate nel mese di aprile (cod. 1038 - 1040).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**16.05.17 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO:**

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nel mese di aprile (cod. 1001 – 1002 – 1004 - 1012 – ecc).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**16.05.17 ⇒ ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF:**

scade il termine, da parte del sostituto d'imposta, per il versamento tramite il mod. F24 della rata relativa all'addizionale regionale e comunale, nonché quelle relative all'anno 2017 per i lavoratori licenziati e/o liquidati nel mese precedente.

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

Codici tributo:

- 3802 addizionale regionale. Saldo
- 3848 addizionale comunale. Saldo
- 3847 addizionale comunale. Acconto 2017

**16.05.17 ⇒ INPS - VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA:**

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 del contributo alla Gestione Separata INPS, sui compensi corrisposti nel mese di aprile ai percettori di reddito derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

**16.05.17 ⇒ INPS – VERSAMENTO CONTRIBUTI:**

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 dei contributi INPS del mese precedente.

L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

**16.05.17 ⇒ IVA – CONTRIBUENTI TRIMESTRALI (Art. 33, D.P.R. 633/72):**

scade il termine per effettuare il versamento relativo al primo trimestre (gennaio-marzo 2017), ai sensi del DPR 23/3/98. N. 100.

Se l'importo non supera € 25.82 il versamento sarà effettuato assieme a quello relativo al trimestre successivo.

**Interessi.** Per i soggetti che effettuano il versamento trimestralmente, le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1%.

**16.05.17 ⇒ IVA – CONTRIBUENTI TRIMESTRALI (Art. 74, D.P.R. 633/72):**

scade il termine effettuare il versamento relativo al primo trimestre (gennaio-marzo 2017), senza la maggiorazione degli interessi dell'1%.

Se l'importo non supera € 25.82 il versamento sarà effettuato assieme a quello relativo al trimestre successivo.

I contribuenti trimestrali indicati nell'art.74, quarto comma, D.P.R. 633/72 sono:

- esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione;
- autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla Legge 6 giugno 1974 1974, n. 298;
- enti e imprese che prestano servizio pubblico con carattere di frequenza, uniformità e diffusione, appositamente autorizzati con decreto ministeriale.

**18.05.17 ⇒ RAVVEDIMENTO - VERSAMENTO TARDIVO IMPOSTE DIRETTE ED INDIRECTE (ART. 13 COMMA 1 LETT. A D.LGS. 472/97):**

scade il termine per l'effettuazione del versamento entro 30 giorni del tributo non versato o versato in misura insufficiente o versato in ritardo, con l'applicazione della sanzione ridotta nella misura del 3% (30% x 1/10), oltre agli interessi di mora del 0,5% annuo, calcolati con maturazione giorno per giorno.

La sanzione viene applicata in misura ridotta semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza.

La norma prevede il contestuale pagamento del tributo assieme agli interessi, nonché della relativa sanzione, tramite il mod. F24.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini **IVA** deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8904**.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione di versamento di ritenute da parte dei sostituti d'imposta, deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8906**.

Si ricorda che la sanzione deve essere calcolata mediante arrotondamento del risultato **all'unità di euro per troncamento**

Esempio:

€ 258,23 x 1/8 = € 32,278 – sanzione € 32,00

**22.05.17 ⇒ AGENTI E RAPPRESENTANTI:**

scade il termine per il versamento in via telematica dei contributi Enasarco relativi al primo trimestre 2017.

**22.05.17 ⇒ FONDAPI:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al bimestre marzo-aprile 2017 e dell'invio telematico della lista di contribuzione dello stesso bimestre.

I versamenti vanno effettuati esclusivamente con accredito bancario, con arrotondamento al centesimo di euro.

**25.05.17 ⇒ IVA – SCAMBI INTRACOMUNITARI – ELENCHI INTRASTAT MENSILI:**

scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi:

- delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni;
- delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri relativi
- per i contribuenti tenuti alla presentazione mensile, al mese di aprile 2017.

**31.05.17 ⇒ IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI - VERSAMENTO IMPOSTA (2%-1%):**

scade il termine per il versamento relativo a:

- cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dal 1° maggio 2017;

- contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dal 1° maggio 2017.

(Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto, in tal caso è prevista una riduzione dell'imposta dovuta, ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno).

La registrazione delle locazioni è obbligatoria anche se di annualità inferiore a € 1.291,14, nonché se di durata inferiore all'anno.

L'imposta dovuta sui contratti di locazione ed affitto di beni immobili deve essere versata entro trenta giorni dalla data dell'atto su tutti i contratti senza limite d'importo salvo quelli non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno.

Entro lo stesso termine di trenta giorni il contratto deve essere presentato all'ufficio per la registrazione unitamente all'attestato di pagamento.

#### 31.05.17 ⇒ FASI:

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al 2° trimestre 2017 mediante le modalità dettate dall'istituto:

- domiciliazione bancaria (RID)

- bollettino bancario ("bollettino freccia"), automaticamente precompilato e inviato dal Fasi all'azienda per posta elettronica e utilizzabile su qualsiasi sportello bancario o tramite home banking.

#### 31.05.17 ⇒ INPS - UNIEMENS:

scade il termine per la presentazione in via telematica delle denunce retributive mensili con i dati relativi al mese di **aprile 2017**.

#### 31.05.17 ⇒ DICHIARAZIONE F-GAS 2017 (dati riferiti dell'anno 2016)":

scade il termine per **inviare all'ISPRA** la "Dichiarazione f-gas" **relativa al 2016** con le informazioni relative la quantità di emissioni in atmosfera, da effettuarsi accedendo al link <http://www.sinanet.isprambiente.it/sia-ispra/fgas> per tutte le apparecchiature/sistemi fissi di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonché dei sistemi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra (F-Gas ).

Ai fini della comunicazione in esame sono disponibili sul sito <http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas> le indicazioni per la compilazione della dichiarazione insieme all'elenco aggiornato delle sostanze da considerare.

La dichiarazione F-Gas va presentata ogni anno, entro il 31 maggio, anche in assenza di modifiche o interventi sulle apparecchiature.

Si ricorda che tale adempimento è stabilito dal DPR 43/2012 in attuazione del Regolamento CE n. 842/2006 sull'acquisizione dei dati sulle emissioni di gas fluorurati in atmosfera, che prevede tra l'altro la tenuta di un **Registro di impianto** (art. 16, comma 1 DPR 43/2012).

#### 31.05.17 ⇒ I.V.A. - ADEMPIMENTI DI FINE MESE:

**Fatture d'acquisto:** il termine per la registrazione delle fatture di acquisto è stabilito entro l'anno nella cui dichiarazione viene esercitato il diritto di detrazione della relativa imposta (comma 1 così reinserito dall'art. 4, comma 1, lett. a), del D.lgs. 2.9.97, n. 313 / decorr. 1.1.98).

Quanto suddetto vale anche per le carte carburanti con Iva detraibile.

**Sedi secondarie:** per le operazioni effettuate mediante sedi secondarie o altre dipendenze che non vi provvedano direttamente, le operazioni di fatturazione, registrazione ed annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relative alle operazioni effettuate **nel mese precedente**, devono essere effettuate entro oggi da parte dell'impresa madre.

**Scambi intracomunitari - Autofatture:** scade il termine per l'emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente che non ha ricevuto, entro il mese precedente, la fattura relativa ad operazioni effettuate nel mese ancora precedente.

**Scheda carburanti - Rilevazione dei chilometri:** i soggetti che utilizzano i mezzi di trasporto nell'esercizio d'impresa devono rilevare - alla fine del mese o del trimestre - il numero dei chilometri (dal contachilometri del mezzo) da riportare nell'apposita scheda (mensile o trimestrale) carburanti.

## Servizi di traduzione e interpretariato multilingue

In un contesto economico sempre più internazionalizzato, la capacità di interagire e comunicare efficacemente ad ogni livello nelle “lingue del mondo” rappresenta una necessità imprescindibile per le aziende.

In quest’ottica, già da parecchi anni Apindustria offre ai propri Associati la possibilità di avvalersi di un servizio di traduzioni ed interpretariato professionale, affidabile e sollecito, da e verso le principali lingue europee ed extra-europee.

Nell’ambito dei servizi linguistici multilingue a supporto dei nostri Associati mettiamo a disposizione:

- Traduttori professionisti, specializzati nei diversi settori di intervento (traduzione di testi promozionali e commerciali, newsletter, informazioni tecniche, manualistica...).
- Tariffe competitive.
- Preventivi gratuiti.
- Servizio rapido e puntuale.

## Il servizio LEGAL PREMIUM per le traduzioni di natura giuridica

Siamo partiti dal presupposto che i testi legali sono particolarmente delicati e complessi e, per essere affrontati con serietà, necessitano di una duplice competenza: linguistica e giuridica.

Recentemente, grazie al fortunato incontro con professionisti dedicati, ci siamo specializzati e siamo oggi in grado di offrire un servizio di eccellenza per le traduzioni di testi legali, svolte esclusivamente da avvocati o giuristi madrelingua che coniugano la conoscenza del diritto (comparato) e quella della lingua di partenza e di destinazione.

Il servizio LEGAL PREMIUM (offerto e quotato su richiesta) è proposto per la traduzione, a mero titolo esemplificativo, di:

- documenti societari (atto costitutivo, statuto, procura, verbali assemblee e altro);
- contratti commerciali (fornitura, distribuzione, agenzia e altro);
- contratti societari (joint venture, patti parasociali e altro);
- atti notarili (compravendita immobiliare, cessione di quote e altro);
- atti di trust;
- atti processuali (memorie, sentenze e altro) testi di leggi e atti a contenuto normativo.

Ulteriori informazioni e/o richieste di delucidazioni possono essere richieste a:

Silvano Brescianini - email [s.brescianini@apiverona.net](mailto:s.brescianini@apiverona.net) - tel. 0458102001



**DISCIPLINA LOCAZIONE IMMOBILI URBANI:  
INDICE ISTAT MESE DI MARZO 2017**

Pubblichiamo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di MARZO, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27.07.1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).

- Variazione annuale:

<b>MARZO</b>	<b>2016</b>	<b>/</b>	<b>MARZO</b>	<b>2017</b>	<b>+1,4%</b>	<b>75%</b>
						<b>+1,05%</b>

- Variazione biennale:

<b>MARZO</b>	<b>2015</b>	<b>/</b>	<b>MARZO</b>	<b>2017</b>	<b>+1,1%</b>	<b>75%</b>
						<b>+0,825%</b>

**Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati**

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	ANNO
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente													
2017	+0,9	+1,5	+1,4										2017
2016	+0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4	2016
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	2015
2014	+0,6	+0,5	+0,3	+0,5	+0,4	+0,3	+0,1	-0,1	-0,1	+0,1	+0,2	-0,1	2014
2013	+2,2	+1,8	+1,6	+1,1	+1,2	+1,2	+1,2	+1,1	+0,8	+0,7	+0,6	+0,6	2013
2012	+3,2	+3,3	+3,2	+3,2	+3,0	+3,1	+2,9	+3,1	+3,1	+2,7	+2,4	+2,4	2012
2011	+2,2	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	+2,8	+3,0	+3,2	+3,2	+3,2	2011
2010	+1,3	+1,3	+1,5	+1,6	+1,5	+1,3	+1,7	+1,5	+1,6	+1,7	+1,7	+1,9	2010
2009	+1,5	+1,5	+1,0	+1,0	+0,7	+0,7	-0,1	+0,2	+0,1	+0,2	+0,7	+1,0	2009
2008	+2,9	+2,9	+3,3	+3,3	+3,5	+3,8	+4,0	+3,9	+3,7	+3,4	+2,6	+2,0	2008
2007	+1,5	+1,5	+1,5	+1,4	+1,4	+1,6	+1,6	+1,6	+1,6	+2,0	+2,3	+2,6	2007
2006	+2,2	+2,1	+2,1	+2,0	+2,2	+2,1	+2,1	+2,1	+2,0	+1,7	+1,7	+1,7	2006
2005	+1,6	+1,6	+1,6	+1,7	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+1,9	+2,0	+1,8	+1,9	2005
2004	+2,0	+2,2	+1,9	+2,0	+2,1	+2,2	+2,1	+2,1	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	2004
2003	+2,7	+2,5	+2,6	+2,5	+2,4	+2,3	+2,5	+2,5	+2,5	+2,4	+2,4	+2,3	2003
2002	+2,3	+2,3	+2,4	+2,4	+2,3	+2,3	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2002
2001	+3,1	+3,0	+2,8	+3,1	+3,0	+2,9	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,3	+2,3	2001
2000	+2,1	+2,4	+2,5	+2,5	+2,3	+2,7	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2000
1999	+1,3	+1,2	+1,4	+1,4	+1,6	+1,5	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+2,0	+2,1	1999
1998	+1,6	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	+1,8	+1,8	+1,9	+1,8	+1,7	+1,5	+1,5	1998
1997	+2,6	+2,4	+2,2	+2,2	+1,6	+1,4	+1,6	+1,5	+1,4	+1,6	+1,6	+1,5	1997
1996	+5,5	+5,0	+4,5	+4,5	+4,3	+3,9	+3,6	+3,4	+3,4	+3,0	+2,6	+2,6	1996
1995	+3,8	+4,3	+4,9	+4,9	+5,5	+5,8	+5,6	+5,8	+5,8	+5,8	+6,0	+5,8	1995
1994	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+3,7	+3,6	+3,7	+3,9	+3,8	+3,7	+4,1	1994
1993	+4,3	+4,5	+4,2	+4,2	+4,0	+4,2	+4,4	+4,4	+4,2	+4,3	+4,2	+4,0	1993
1992	+6,1	+5,4	+5,6	+5,6	+5,7	+5,5	+5,5	+5,3	+5,2	+5,0	+4,9	+4,8	1992
1991	+6,5	+6,7	+6,6	+6,7	+6,8	+6,9	+6,7	+6,3	+6,2	+6,1	+6,2	+6,0	1991
1990	+6,4	+6,2	+6,1	+5,8	+5,7	+5,6	+5,7	+6,3	+6,3	+6,2	+6,5	+6,4	1990
1989	+5,7	+6,3	+6,4	+6,7	+6,8	+7,0	+7,0	+6,7	+6,6	+6,8	+6,4	+6,5	1989
1988	+5,0	+4,9	+4,9	+5,0	+4,9	+4,9	+4,9	+5,0	+4,8	+4,7	+5,3	+5,5	1988
1987	+4,5	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+4,4	+4,5	+5,0	+5,3	+5,2	+5,1	1987
1986	+8,0	+7,6	+7,2	+6,6	+6,4	+6,3	+5,9	+5,9	+5,8	+5,1	+4,7	+4,3	1986
1985	+8,6	+8,6	+8,6	+8,8	+8,8	+8,7	+8,7	+8,6	+8,3	+8,5	+8,6	+8,6	1985
1984	+12,5	+12,2	+12,0	+11,6	+11,2	+11,2	+10,5	+10,4	+9,8	+9,1	+8,6	+8,8	1984
1983	+16,4	+16,4	+16,4	+16,6	+16,4	+16,0	+15,4	+13,7	+13,6	+13,3	+13,0	+12,8	1983
1982	+17,3	+16,7	+16,1	+15,5	+15,2	+15,2	+15,9	+17,2	+17,2	+17,2	+16,7	+16,3	1982
1981	+19,4	+19,5	+20,1	+19,9	+20,5	+20,6	+19,6	+19,2	+18,3	+18,6	+18,2	+17,9	1981
1980	+21,4	+21,7	+21,3	+21,2	+20,7	+20,7	+21,6	+21,6	+21,2	+20,5	+21,5	+21,1	1980
1979	+12,9	+13,4	+13,7	+14,3	+14,5	+14,7	+14,9	+15,5	+16,8	+18,2	+18,7	+19,8	1979
1978	....	....	....	....	....	....	....	....	....	+12,3	+11,6	+11,9	1978

**OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA:  
CAMBI MESE DI MARZO 2017**

Riportiamo, di seguito, la media dei cambi delle principali valute estere, relativa al mese di MARZO, acquisite dal sito internet dell'Ufficio Italiano Cambi ([www.uic.it](http://www.uic.it)):

<b>Paese</b>	<b>Valuta</b>	<b>COD. UIC</b>	<b>COD. ISO</b>	<b>Quantità di valuta ESTERA PER 1 EURO</b>
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	109	AUD	1,40175
CANADA	Dollaro Canadese	012	CAD	1,43059
DANIMARCA	Corona Danese	007	DKK	7,43557
GIAPPONE	Yen Giapponese	071	JPY	120,676
NORVEGIA	Corona Norvegese	008	NOK	9,09189
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	002	GBP	0,865603
STATI UNITI	Dollaro USA	001	USD	1,06847
SVEZIA	Corona Svedese	009	SEK	9,52794
SVIZZERA	Franco Svizzero	003	CHF	1,07064

L'elenco completo delle valute è a disposizione degli interessati presso l'Ufficio Fiscale-Tributario.

## EMISSIONI IN ATMOSFERA DICHIARAZIONE F-GAS 2017 (DATI RIFERITI ALL'ANNO 2016), EMISSIONI DI GAS FLUORURARI AD EFFETTO SERRA

---

Fonte ISPRA

Entro il 31 maggio 2017 deve essere presentata all'ISPRA la dichiarazione F-Gas, comunicazione annuale sulle quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati ad effetto serra. L'adempimento riguarda le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e gli impianti fissi antincendio con carica di refrigerante non inferiore a 3 kg.

L'obbligo di trasmissione della Dichiarazione F-Gas è a carico dell'operatore, cioè della persona/società che ha l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico dell'apparecchiatura/impianto. Pertanto, nella maggioranza dei casi l'operatore è il proprietario dell'apparecchiatura/impianto.

La dichiarazione deve essere presentata attraverso l'apposito portale Sinanet, previa registrazione per ricevere le relative credenziali di accesso.

È possibile collegarsi al [sistema on-line](#) per la compilazione della dichiarazione F-Gas ai sensi dell'art. 16, comma 1, del DPR 43/2012, riferita all'anno 2016.

Si ribadisce che, anche per quest'anno, che l'entrata in vigore del nuovo Regolamento UE n. 517/2014 non ha modificato struttura, criteri e contenuti della dichiarazione F-Gas. Il valore soglia che permette di stabilire se una apparecchiatura fissa è inclusa nel campo di applicazione della dichiarazione resta quindi fissato a **3 kg di gas fluorurato** ad effetto serra, non viene quindi applicata, ai fini della Dichiarazione F-Gas la nuova unità di misura espressa in CO2 equivalenti.

Per la compilazione della Dichiarazione si rendono disponibili i seguenti documenti:

**istruzioni per la registrazione**

**istruzioni per la compilazione**

**istruzioni per il caricamento massivo**

A supporto della compilazione è inoltre disponibile l'elenco delle [FAQ](#), dove sono riportate le risposte ai quesiti più frequenti posti dagli utenti. SI RACCOMANDA DI LEGGERLE ATTENTAMENTE in quanto gran parte delle problematiche incontrate dagli utenti sono affrontate in questa sezione.

### **Collegamenti utili**

Un'informazione completa sul Regolamento (UE) n.517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra che abroga il precedente Regolamento (CE) n.842/2006 disponibile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:

**[Sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare](#)**

Per un'informazione completa sull'attuazione in Italia del Regolamento (CE) n.842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra disponibile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:

**[Sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare](#)**

Per un'informazione completa sulla dichiarazione ai sensi dell'art. 16 comma 1 del DPR 43/2012, sul sito del Ministero dell'Ambiente:

**[Sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare](#)**

Per informazioni sul Registro telematico nazionale delle persone e delle persone certificate:  
**Gas Fluorurati - Registro nazionale**

### **Supporto ai dichiaranti**

Contatti e assistenza sulla dichiarazione: [dichiarazionefgas@isprambiente.it](mailto:dichiarazionefgas@isprambiente.it)

## **REACH**

---

### **PRE-REGISTRAZIONE SOSTANZE PERICOLOSE ENTRO IL 31 MAGGIO 2017**

*Fonte Ministero Sviluppo Economico*

In materia di REACH, la **scadenza ultima per la pre-registrazione è il 31 maggio 2017**; per beneficiare dell'ultima scadenza di registrazione del 31 maggio 2018 è necessario procedere con la pre-registrazione entro il 31 maggio 2017.

Le aziende che producono o importano per la prima volta sostanze non cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione in quantitativi tra 1 e 100 t/anno possono pre-registrare le proprie sostanze entro 6 mesi dalla prima fabbricazione/importazione e comunque non oltre il 31 maggio 2017. Le imprese che non hanno pre-registrato entro il 31 maggio 2017 dovranno inviare un fascicolo di richiesta all'ECHA e registrare le proprie sostanze per avviare con la propria attività o procedere con attività esistente.

È possibile beneficiare di disposizioni specifiche per le sostanze soggette a regime transitorio, se la sostanza non viene pre-registrata entro il 1° dicembre 2008; infatti se si produce o importa una sostanza per la prima volta, si può in principio beneficiare della pre-registrazione tardiva. Se questo è il caso, occorre pre-registrare entro sei mesi dalla prima produzione o importazione di quantità comprese tra 1 e 100 tonnellate annue, non più tardi del 31 maggio 2017.

La pre-registrazione tardiva si applica anche a sostanze in regime transitorio contenute in articoli importati per la prima volta, per le quali è richiesta la registrazione. Anche i rappresentanti esclusivi sono incaricati della pre-registrazione tardiva se la sostanza di un produttore extra-UE è importata in UE per la prima volta (Guida alla registrazione, sezione 3.1). Ulteriori dettagli sono riportati nella sezione dedicata alla "Pre-registrazione di sostanze in regime transitorio" della Guida alla registrazione.

### **Registrazione 2018**

Tutte le imprese dell'UE che fabbricano o importano sostanze chimiche nell'Unione Europea in quantitativi compresi tra 1 e 100 tonnellate all'anno per fabbricante o importatore, possono essere soggette all'obbligo di registrare queste sostanze presso l'ECHA ai sensi del regolamento REACH.

Le imprese che hanno fabbricato o importato per la prima volta dopo il 1° dicembre 2008 una o più sostanze soggette al cd. regime transitorio in quantitativi compresi tra 1 e 100 tonnellate all'anno per fabbricante o importatore, possono effettuare una pre-registrazione tardiva e rimandare al 31 maggio 2018 la presentazione della registrazione completa. La pre-registrazione tardiva è consentita entro 6 mesi dalla prima fabbricazione o importazione della sostanza e non oltre i 12 mesi precedenti la scadenza di registrazione (quindi, al massimo entro il 31 maggio 2017).

Laddove le suddette imprese fabbrichino o importino sostanze in quantitativi superiori a 100 tonnellate

all'anno, esse sono obbligate a registrarle immediatamente. In caso di mancata registrazione le imprese devono cessare l'attività.

Le imprese che, invece, fabbricano o importano una o più sostanze soggette al cd. regime transitorio in quantitativi compresi tra 1 e 100 tonnellate all'anno per fabbricante o importatore, ed hanno pre-registrato queste sostanze entro il dicembre 2008, devono prepararsi a presentare una registrazione completa entro il 31 maggio 2018. Qualora ciò non avvenga, le imprese devono interrompere la produzione o l'importazione.

Poiché il processo di registrazione ai sensi del regolamento REACH non è immediato, è essenziale che le imprese si preparino con sufficiente anticipo. ECHA ha semplificato il processo di registrazione in 7 fasi. Ognuna di queste fasi è dettagliatamente descritta, con informazioni e suggerimenti chiave, nonché collegamenti ad altri documenti utili, sul sito dell'ECHA.

### **Reach 2018**

Di seguito è riportata una sintesi delle 7 fasi del processo di registrazione:

#### 1. Conoscere il portafoglio della propria azienda

Prima di tutto occorre individuare le sostanze che sono soggette alla registrazione con scadenza 31 maggio 2018 e decidere quali sostanze l'impresa vuole continuare ad immettere sul mercato. Bisogna assicurarsi di avere correttamente identificato le proprie sostanze in fase di pre-registrazione.

#### 2. Trovare i co-dichiaranti

Tutti i co-dichiaranti della stessa sostanza fanno parte di un forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze (SIEF). Sono tutti soggetti a due obblighi, ossia la condivisione dei dati scientifici e la registrazione collettiva. Nella [banca dati dell'ECHA](#) contenente le sostanze registrate è possibile cercare la propria sostanza al fine di determinare se essa sia già stata registrata o no. Se sì, occorre individuare il dichiarante capofila (probabilmente vi contatterà lui stesso); se non sono state registrate, occorre trovare i contatti dei potenziali registranti nelle pagine del pre-SIEF della singola sostanza.

#### 3. Organizzare le attività con i co-dichiaranti

Una volta definito il modo di comunicare e di ripartire i compiti all'interno del SIEF, è necessario selezionare un dichiarante capofila incaricato di presentare il fascicolo di registrazione principale, per consentire ai co-dichiaranti di presentare i loro fascicoli di registrazione in qualità di membri. Le questioni da concordare all'interno del SIEF possono comprendere la ripartizione del carico di lavoro tra i membri del SIEF, la condivisione dei dati e delle spese. Se il dichiarante capofila ha già registrato, i nuovi registranti dovranno solo manifestare l'intenzione di unirsi alla trasmissione congiunta e accordarsi per la condivisione dei dati e dei costi.

#### 4. Valutare rischi e pericoli della sostanza

Una parte importante delle attività da svolgere in seno al SIEF con i co-dichiaranti consiste nella raccolta delle informazioni relative a usi, rischi e pericoli della sostanza al fine di dimostrarne l'uso sicuro. Chi fabbrica o importa una sostanza in quantitativi maggiori di 10 tonnellate all'anno, deve preparare la valutazione della sicurezza chimica (CSA) e presentarla mediante una relazione sulla sicurezza chimica (CSR).

#### 5. Preparare la registrazione sotto forma di fascicolo IUCLID

In seguito alle discussioni e allo scambio di dati all'interno del SIEF, il dichiarante capofila e ciascun

membro dovrebbero avere tutte le informazioni disponibili per predisporre il proprio fascicolo di registrazione che dovrà essere creato con il software IUCLID, disponibile gratuitamente sul sito web dell'ECHA. Il fascicolo del dichiarante capofila dovrà essere presentato per primo e dovrà contenere tutte le informazioni che i co-dichiaranti devono presentare congiuntamente, come la classificazione e l'etichettatura della sostanza e, ove necessario, i sommari di studio (esaurienti). Il fascicolo di un co-registrante, invece, dovrà essere presentato successivamente all'invio del fascicolo del dichiarante capofila e dovrà contenere solo informazioni specifiche sull'azienda e sulla sostanza da questa prodotta e/o importata, gli usi identificati e i volumi prodotti/importati.

#### 6. Presentare il fascicolo di registrazione

Dopo aver predisposto il fascicolo di registrazione con il software IUCLID, è necessario trasmetterlo mediante il sistema informatico centrale dell'ECHA, cd. REACH-IT.

Il dichiarante capofila deve presentare il proprio fascicolo di registrazione del capofila, gli altri membri del SIEF potranno presentare i loro fascicoli solo dopo che questo sia stato verificato dall'ECHA, pertanto si raccomanda di presentare il fascicolo del capofila con largo anticipo rispetto alla fine di marzo 2018. Infatti, se effettuerete la registrazione dopo la fine di marzo 2018, probabilmente riceverete la decisione dell'ECHA solo alla fine di agosto 2018. Ciò avrà ripercussioni sul dichiarante capofila perché risulterà non in regola con gli adempimenti REACH tra il 30 maggio 2018 e la fine di agosto, ma ancor più sui co-dichiaranti che non potranno presentare il proprio fascicolo prima di fine agosto e quindi saranno per un periodo ancora superiore non in regola con gli obblighi REACH. Se la registrazione verrà effettuata prima, l'ECHA tratterà il fascicolo entro tre settimane.

Sarà necessario pagare le tariffe (Allegato del Regolamento (UE) N. 253/2013 che modifica il Regolamento (CE) N. 340/2008) previste entro il termine indicato nella fattura che l'ECHA invierà tramite la casella di posta REACH-IT; in caso di mancato pagamento l'Agenzia rifiuterà il fascicolo. Dopo aver pagato la fattura, e previa accettazione della registrazione da parte dell'ECHA, l'impresa riceverà il numero di registrazione.

#### 7. Tenere aggiornata la registrazione

La registrazione ai sensi del REACH non è un'operazione che si effettua una tantum e gli obblighi giuridici permangono anche dopo aver ricevuto il numero di registrazione. Occorre che le informazioni siano aggiornate per assicurare un uso sicuro delle sostanze chimiche.

Si segnala, infine, il sito [www.echa.europa.eu](http://www.echa.europa.eu) dove trovare le Linee Guide e i Manuali per gli utenti utili ai fini della registrazione: Documenti di orientamento, Guide in pillole, Manuali dell'utente dell'Industria, Processi tramite REACH-IT

La Guida alla registrazione dei dati versione 3.0 è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## REACH GUIDA ALLA REGISTRAZIONE – VERSIONE 3.0

---

Fonte sito [www.reach.gov.it](http://www.reach.gov.it)

Scopo della guida è quello di aiutare l'industria a comprendere quali compiti e obblighi deve adempiere per soddisfare i requisiti di registrazione ai sensi del Regolamento REACH.

Contiene descrizioni degli obblighi, integrate da spiegazioni e consigli pratici che, se possibile, vengono illustrati per mezzo di esempi.

E' rivolta a tutti i potenziali dichiaranti che abbiano o meno conoscenze specialistiche nel campo delle sostanze chimiche e della valutazione delle sostanze chimiche.

La Guida Reach versione 3.0 è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## SICUREZZA CANTIERI DOCUMENTO INAIL, RIDUZIONE DEL RISCHIO NELLE ATTIVITA' DI SCAVO

---

Fonte sito [www.inail.it](http://www.inail.it)

Reso disponibile dall'INAIL un aggiornamento della guida "Riduzione del rischio nelle attività di scavo".

Nella nuova edizione viene messo a disposizione di datori di lavoro, responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, responsabili tecnici, committenti e addetti ai lavori uno strumento di semplice consultazione che, dopo una disamina delle principali caratteristiche dei terreni, dei problemi di instabilità, dei fattori organizzativi e ambientali, nonché delle possibili dinamiche infortunistiche, riporta pratiche soluzioni organizzative e istruzioni tecniche.

Dopo una disamina delle principali caratteristiche dei terreni, dei problemi di instabilità, dei fattori organizzativi e ambientali, delle possibili dinamiche infortunistiche, vengono riportate pratiche soluzioni organizzative e istruzioni tecniche. Inoltre, al fine di fornire indicazioni più esaustive sulle misure di prevenzione e protezione da realizzare, sono riportati due nuovi capitoli riguardanti aspetti importanti e spesso sottovalutati, quali la sicurezza del cantiere stradale e i rischi di natura elettrica nelle attività di scavo.

Come per l'edizione precedente, in appendice, viene riportato un riepilogo delle principali disposizioni legislative e normative riguardanti la sicurezza nelle attività di scavo.

La Guida è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

### **ALBO GESTORI AMBIENTALI PROCEDURA DI RINNOVO DELL'ISCRIZIONE**

---

Con Circolare n. 413 del 6 aprile 2017 il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha emanato alcune precisazioni in merito alla procedura ed alle tempistiche di rinnovo dell'iscrizione.

Secondo il regolamento ex DM 120/2014 art. 22, la richiesta di rinnovo dell'iscrizione può essere effettuata presentando un'autocertificazione 5 mesi prima della scadenza dell'iscrizione.

Nella circolare si precisa che se la presentazione della domanda di rinnovo avviene successivamente a questo termine di 5 mesi, il rinnovo potrebbe essere rilasciato, considerando i tempi necessari alle Sezioni per verificare la documentazione, dopo la data di scadenza dell'iscrizione in essere. Con la conseguenza che, una volta scaduta la precedente iscrizione, fino alla notifica del provvedimento di rinnovo le relative attività non potranno essere svolte;

La Circolare è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

### **ALBO GESTORI AMBIENTALI CONSERVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI D'ISCRIZIONE**

---

Con Delibera n. 4 del 22 marzo 2017 il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha individuato le corrette modalità di conservazione dei provvedimenti d'iscrizione rilasciati in formato elettronico.

In particolare detti provvedimenti devono essere conservati per le iscrizioni:

- dalla cat.1 alla 6, sui veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti;
- nella cat.1 per i centri di raccolta operanti ai sensi del D.M. 8/4/2008, presso il centro di raccolta;
- nella cat.8, intermediazione di rifiuti senza detenzione, presso la sede legale;
- nella cat.9, bonifica siti, e 10, bonifica di beni contenenti amianto, presso il cantiere dove si svolgono le attività di bonifica dei siti oggetto dell'iscrizione.

Unitamente ai provvedimenti va conservata la dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il fatto che il provvedimento è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo,

Tali prescrizioni sono applicabili anche per i provvedimenti già emessi.

La Delibera è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).



## CONVENZIONI APINDUSTRIA

---

Apindustria Verona, ha ottenuto per Voi le migliori condizioni commerciali, stipulando una pluralità di convenzioni con aziende fornitrici di beni e servizi.

Un attento utilizzo delle opportunità offerte, potrà portare ad un risparmio significativo.

Per informazioni contattare: Anna Uberti [a.uberti@apiverona.net](mailto:a.uberti@apiverona.net) - 045 8102001

**ARTICOLO 1 SOLUZIONI HR** - Agenzia per il Lavoro

**ATEMPO** - Agenzia per il Lavoro

**CASA DI CURA SAN FRANCESCO** – Diagnostica e visite specialistiche

**Cdi MANAGER** – Manager a Contratto Temporaneo

**DOLOMITI ENERGIA SPA** - Energia

**ECOBAS SRL** – Gruppo di Acquisto Smaltimento Rifiuti

**ENI** - Utilizzo di carte di pagamento petrolifere Multicard e Multicard Routex

**EUROTECNICA** – Vendita, noleggio e assistenza macchine per uffici

**FCA ITALY SPA** – Automobili

**GAS ADIGE LEGNAGO SRL** – Fornitura carburante

**GENERAZIONE VINCENTE** – Agenzia per il Lavoro

**GI GROUP** - Ricerca e selezione del personale

**GIRARDI E ASSOCIATI** – Sistemi elettronici d'allarme

**GREEN SCHOOL** – Scuola di lingue

**GRUPPO ARGENTA** – Ristorazione

**IL NORDEST QUOTIDIANO** – Portale di informazione del Nordest

**ISTITUTO IPERBARICO SPA** – Diagnostica e visite specialistiche

**LINEA UFFICIO SERVICE** – Cancelleria

**MAINARDI SISTEMI** – Progettazione e allestimento uffici, sale quadri e uffici bancari

**MASIERO GOMME** – Sicurezza per la guida e noleggio

**M & P INGEGNERIA SRL** – Ingegneria civile, messa in sicurezza sismica

**NEXIVE SPA** – Servizio postale privato

**NORDEST GROUP SRL** – Leasing finanziario e operativo – noleggio a lungo termine

**ORIENTA** - Agenzia per il Lavoro

**SMA ASCENSORI SRL** - Ascensori

**SPHERA CONSULTING SRL** – Consulenza e analisi finanziaria

**STUDIO ESSEPI SRL** – Consulenza e formazione per la sicurezza, qualità e ambiente

**STUDIO TEMPORARY MANAGER SRL** – Consulenza aziendale

**TRENITALIA** – Acquisto biglietti treni

**VERPUL SRL** – Articoli per la pulizia industriale

**VIANI ASSICURAZIONI SRL** – Agenzia assicurazioni

**VILLA ORMANETO** – Ristorazione ed eventi

**ZOSTAN SACE** – Polizze assicurative crediti commerciali